



Strategia di classificazione della clientela  
relativamente ai servizi d'investimento  
offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

---

Classification Policy

<b>PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
1. DEFINIZIONI .....	3
1.1. CLIENTI PROFESSIONALI .....	4
1.1.1 CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO .....	4
1.1.2. CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA .....	4
1.2. CONTROPARTI QUALIFICATE .....	5
1.3. CLIENTI AL DETTAGLIO .....	5
2. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA ATTUALE .....	6
2.1. Controparti Qualificate .....	6
2.2. Clienti Professionali .....	6
2.3. Clienti non professionali (o al dettaglio) .....	6
3. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA NUOVA CLIENTELA .....	6
3.1. Da cliente al dettaglio a cliente professionale (su richiesta) .....	6
3.2. Da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata .....	7
3.3. Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio .....	7
3.4. Da cliente professionale a cliente al dettaglio .....	8
3.5. Variazione della classificazione su iniziativa della Banca .....	8

## PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE, il Regolamento 1287/2006/CE costituiscono, nel loro complesso, la disciplina MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Tale normativa ha trovato recepimento in Italia nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n° 58 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza o TUF) e nella regolamentazione secondaria di attuazione.

Le norme in essa contenute rappresentano un importante cambiamento, volto alla costituzione di un mercato finanziario europeo integrato.

Uno degli obiettivi principali che si prefigge la normativa è la migliore protezione degli investitori.

In questo senso è previsto che le misure destinate a proteggere gli investitori siano adeguate alla specificità di ciascuna categoria di investitore espressamente indicata dalla normativa (clienti al dettaglio, clienti professionali, controparti qualificate).

La Banca ha quindi l'obbligo di classificare la propria clientela, attuale e potenziale, così da modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (massimo, medio o minimo) e delle regole di condotta nei confronti del cliente.

E' previsto, ai sensi dell'art. 28, par.1 e 2 della Dir. 2006/73/CE, che tutti i clienti siano informati dalla Banca, su un supporto duraturo, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie (controparti qualificate, professionali o al dettaglio), nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla "protezione" che ne deriverebbero.

Obiettivo del presente documento è quindi quello di definire i criteri per la classificazione della clientela (attuale e potenziale), le modalità di comunicazione dell'avvenuta classificazione e la gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della clientela.

## 1. DEFINIZIONI

### Clienti

Secondo la nuova Direttiva per "cliente" si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l'intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

Sono poi indicate le tre principali categorie nelle quali è classificata la clientela:

- a) clienti professionali
- b) controparti qualificate
- c) clientela al dettaglio

### 1.1. Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La BNL distingue nell'ambito della clientela professionale:

- a) i clienti professionali di diritto
- b) i clienti professionali su richiesta

### **1.1.1 Clienti professionali di diritto**

Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate - v. infra punto 1.2):

- 1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
  - a) banche;
  - b) imprese di investimento;
  - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - d) imprese di assicurazione;
  - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
  - i) altri investitori istituzionali;
  - l) agenti di cambio;
- 2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - a) fatturato netto: 40.000.000 euro;
  - b) fondi propri: 2.000.000 euro;
  - c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.
- 3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
- 4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.

### **1.1.2 Clienti professionali su richiesta**

E' previsto che soggetti diversi da quelli classificati come *professionali di diritto* possano essere trattati come *professionali* qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

## 1.2. Controparti Qualificate

Sono **controparti qualificate** alcuni dei clienti professionali (v. infra) quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d'investimento:

- a) ricezione e trasmissione ordini
- b) negoziazione in conto proprio
- c) esecuzione ordini

Prima di poter essere riconosciute come controparti qualificate dalla Banca, e poter essere prestati loro i descritti servizi, la Banca deve ottenere la conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente.

Da un punto di vista soggettivo possono ottenere la classificazione di Controparte Qualificata i clienti elencati nell'art. 6, comma 2 – quater lettera d), nn. 1), 2), 3) e 5) del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.):

- 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- 3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- 4) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- 5) le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure d'esecuzione.

La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio.

Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.

## 1.3. Clienti al dettaglio

I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, costituendo quei soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due precedenti categorie.

Ad essi, in quanto non si tratta di clientela professionale, né controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.

## 2. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA ATTUALE

In applicazione dei principi su esposti, entro il primo novembre 2007, BNL procederà alla nuova classificazione della clientela esistente in conformità alla nuova normativa comunitaria e nazionale.

### 2.1. Controparti Qualificate

Verranno classificati tra le Controparti qualificate i clienti di cui all'articolo 58 del Regolamento Consob Intermediari cui la Banca presta i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

### 2.2. Clienti Professionali

Verranno classificati tra i clienti professionali tutte le persone giuridiche per le quali la Banca è in grado di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la clientela professionale di diritto. Tale verifica verrà effettuata dalle strutture che seguono la relazione con i singoli clienti sulla base dei dati e delle informazioni di cui dispongono all'atto della classificazione\*

### 2.3. Clienti al dettaglio

Tutti gli altri soggetti saranno inizialmente classificati come clientela al dettaglio.

BNL comunicherà per iscritto ai suddetti clienti la categoria di appartenenza, il diritto a richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della propria tutela.

## 3. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA NUOVA CLIENTELA

La Banca riconosce il diritto dei clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio, da cliente professionale a cliente al dettaglio), sia verso minori forme di tutela (ad esempio da cliente al dettaglio a professionale).

L' eventuale variazione sarà comunicata al cliente su supporto duraturo unitamente alle informazioni sulle variazioni dei livelli di tutela associati.

### 3.1. Da cliente al dettaglio a cliente professionale (su richiesta)

Come indicato al punto 1.1.2, è previsto che soggetti diversi da quelli classificati come *professionali di diritto* possano essere trattati come *professionali* qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

\* Vedi punto 1.1

Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- a) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- c) il cliente dimostra di possedere i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitaria del settore finanziario.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o, per quanto riguarda i requisiti quantitativi, alla persona giuridica medesima.

La Banca, espletata la procedura sopra riportata, si riserva comunque il diritto di accettare o meno la richiesta del cliente di ottenere la qualifica di cliente professionale (e la conseguente riduzione della protezione offerta) dandone motivata comunicazione scritta al cliente.

In caso di accettazione della richiesta del cliente di passaggio alla categoria dei clienti professionali, sarà comunque onere di questo ultimo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare tale classificazione.

La Banca effettuerà comunque controlli periodici automatici atti a verificare la sussistenza dei punti a) e b), prendendo appropriati provvedimenti, che potranno anche comportare la perdita dello status di cliente professionale, nel caso tali requisiti non fossero più rispettati.

### ***3.2. Da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata***

I clienti professionali di diritto ricompresi nell'elenco riportato al punto 1.2 sono controparti qualificate quando la Banca presta loro i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini.

Tuttavia, prima di poter trattare tali clienti come controparti qualificate, la Banca deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente.

### ***3.3. Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio***

I clienti classificati come controparti qualificate hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei clienti professionali ovvero in quella dei clienti al dettaglio. Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca.

### ***3.4. Da cliente professionale a cliente al dettaglio***

I clienti classificati come clienti professionali hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei clienti al dettaglio.

La Banca può su richiesta del cliente trattare lo stesso come cliente al dettaglio, in via generale o per singola operazione, anche se considerato come cliente professionale di diritto, con il conseguente maggior livello di protezione previsto dalla normativa .

### ***3.5. Variazione della classificazione su iniziativa della Banca***

La Banca può variare la classificazione della clientela verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei clienti dandone comunicazione scritta agli stessi.